SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 200

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 28 agosto 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 107

Ministero dell'interno

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1995.

Modalità relative alle certificazioni concernenti il conto consuntivo 1994 delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane.

95A4969

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 31 maggio 1995.

Modificazione del decreto ministeriale 25 marzo 1994 relativo alle «Norme ed avvertenze per la compilazione dei libri di testo di lingua straniera nella scuola elementare».

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 agosto 1964, n. 719, relativa alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, con il quale sono stati approvati nuovi programmi didattici per la scuola primaria;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1986 n. 300, e 31 dicembre 1987, n. 587, con i quali sono state emanate le «Norme ed avvertenze» relative alla compilazione dei libri di testo rispettivamente per la prima e la seconda classe e per la terza, quarta e quinta classe delle scuole elementari;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1991, con il quale, sentito il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nell'adunanza del 21 giugno 1991 ed acquisiti i pareri della VII commissione della Camera dei deputati e della VII commissione del Senato espressi, rispettivamente, nella seduta del 25 giugno 1991 e nella seduta del 19 giugno 1991, sono stati definiti, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 148/1990, le modalità per l'introduzione generalizzata dell'insegnamento della lingua straniera, i criteri per la scelta di detta lingua, per l'utilizzazione dei docenti e le competenze ed i requisiti di cui i docenti debbono essere forniti;

Visto il decreto ministeriale adottato di concerto in data 25 marzo 1994 per definire le norme e le avvertenze per la compilazione dei libri di testo di lingua straniera per la scuola elementare e per stabilire il prezzo di copertina per ciascun volume, in relazione alle caratteristiche tecniche dei volumi stessi;

Considerate le problematiche insorte in sede di prima applicazione delle disposizioni concernenti l'obbligo per le case editrici di presentazione dei testi relativi all'insegnamento di ciascuna delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991;

Ritenuta l'opportunità di agevolare le scelte dei libri di testo da parte dei docenti su di una gamma di proposte più ampia, favorendo una partecipazione maggiormente rappresentativa delle case editrici;

Decreta:

Ferme restando le disposizioni concernenti la compilazione, le caratteristiche tecniche ed i prezzi di copertina di ciascun volume, contenute nel richiamato decreto ministeriale 25 marzo 1994, le proposte di testi relativi all'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare possono essere presentate dalle case editrici anche limitatamente ad alcune delle lingue indicate dal decreto ministeriale 28 giugno 1991, laddove le case editrici interessate non comprendano nel loro catalogo i testi per tutte le lingue previste (inglese, francese, tedesco e spagnolo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1995.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

95A5037

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° agosto 1995.

Rettifica del decreto ministeriale 2 febbraio 1995, recante «Criteri e modalità per la determinazione dei compensi spettanti al commissario liquidatore ovvero ai componenti il collegio dei commissari liquidatori, nonché ai componenti del comitato di sorveglianza del soppresso EFIM e delle società controllate assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 545202 del 2 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1995, recante «Criteri e modalità per la determinazione dei compensi spettanti al commissario liquidatore ovvero ai componenti il collegio dei commissari liquidatori, nonché ai componenti del comitato di sorveglianza del soppresso EFIM e delle società controllate assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa», emanato in attuazione dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che nel citato decreto del 2 febbraio 1995, all'art. 5, primo capoverso, dopo le parole «spetta un compenso forfettario», per mero errore materiale, è stata omessa la parola «annuo»;

Ritenuta la necessità di provvedere alla rettifica del predetto errore;

Decreta:

All'art. 5, primo capoverso, del decreto del Ministro del tesoro n. 545202 del 2 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1995, dopo le parole «spetta un compenso forfettario», è aggiunta la parola «annuo».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1995

Il Ministro: DINI

95A5056

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 7 giugno 1995.

Regolamento per l'organizzazione e la diretta gestione della riserva naturale marina «Capo Rizzuto».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO CENTRALE PER LA DIFESA DEL MARE

Visti gli articoli 27 e 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificati dai commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed in particolare gli articoli 18, 19, 20 e 21;

Visto il decreto interministeriale in data 27 dicembre 1991 istitutivo della riserva naturale marina di Capo Rizzuto;

Vista la delibera della Consulta del mare, riportata nel verbale relativo alla sessione del 16 giugno 1992 che approva il regolamento tipo di organizzazione delle riserve marine gestite direttamente dall'Ispettorato centrale per la difesa del mare tramite le capitanerie di porto territorialmente competenti;

Vista la delibera della commissione della riserva di Capo Rizzuto, riportata nel verbale n. 2 del 9 settembre 1993 che approva la proposta di regolamento presentata dal capo del compartimento marittimo sulla base del regolamento tipo approvato dalla consulta per la difesa del mare;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche;

Visto il decreto interministeriale 28 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 27 agosto 1994, attuativo della legge 537 del 24 dicembre 1993, con il quale l'Ispettorato centrale difesa mare è transitato al Ministero dell'ambiente;

Considerata la necessità di procedere all'emanazione del regolamento della riserva marina di Capo Rizzuto, al fine di realizzare compiutamente le finalità della riserva;

Decreta:

In esecuzione del decreto interministeriale del 27 dicembre 1991, con il quale è stata istituita la riserva naturale marina di «Capo Rizzuto», è approvato il regolamento di organizzazione della riserva, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 7 giugno 1995

Il direttore generale: BARADÀ

ALLEGATO

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA DIRETTA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE MARINA «CAPO RIZZUTO».

Art. 1.
Soggetto attuatore

Al capo del compartimento marittimo di Crotone è demandata l'organizzazione e la gestione della riserva marina «Capo Rizzuto» per il raggiungimento delle finalità istituzionali segnatamente indicate nel decreto istitutivo della riserva medesima.

Art. 2.
Oggetto del regolamento

Il regolamento stabilisce le modalità e gli organi di gestione della riserva. Stabilisce, altresì, le relative responsabilità e competenze in relazione agli scopi da perseguire.

Art. 3.
Organi di gestione

Sono organi di gestione della riserva:

a) il responsabile della riserva;

b) la commissione della riserva;

c) il comitato consultivo tecnico-scientifico.

Art. 4.
Responsabile della riserva

Responsabile della riserva è il capo del compartimento marittimo di Crotone, al quale compete:

a) l'attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente per il perseguimento delle finalità proprie della riserva;

b) la presidenza della commissione della riserva, tesa all'individuazione degli indirizzi e ad assicurare l'espletamento delle attività amministrative ed economiche necessarie per la gestione della riserva, con facoltà di formulare proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento della medesima, anche al fine di acquisire finanziamenti e proventi economici da parte di enti pubblici e privati;

Egli inoltre cura:

c) l'amministrazione contabile della riserva;

d) la predisposizione ed attuazione di programmi di potenziamento e/o aggiornamento dei servizi di vigilanza e controllo nella Riserva e relative infrastrutture;

e) la predisposizione, di intesa con il comitato consultivo tecnico scientifico, di programmi specifici finalizzati al perseguimento di interessi tecnici e scientifici;

f) la predisposizione del piano pluriennale ai fini della valorizzazione della riserva e del programma di gestione annuale correlato al piano, con specifica previsione degli stanziamenti necessari:

1) per la ricerca scientifica;

2) per l'attività didattica educativa;

3) per le attività divulgative;

suddividendoli fra parte capitale e parte corrente;

g) la disciplina delle attività di pesca marittima professionale nella zona di riserva generale e di riserva parziale, al fine di consentirne l'esercizio, in modo razionale e mirato, unicamente da parte dei pescatori residenti nell'area della riserva marina;

h) la disciplina delle attività di pesca sportiva nelle zone di riserva generale e di riserva parziale, determinando modalità, attrezzi e periodi consentiti;

i) la disciplina delle attività antropiche nella fascia territoriale costiera del demanio marittimo compresa nella riserva e nella zona dei trenta metri dal confine demaniale entro la quale la realizzazione di nuove opere è subordinata ad autorizzazione del capo del compartimento marittimo;

l) la vigilanza sulle attività marittime nell'area della riserva, con particolare riferimento alla disciplina del turismo nautico e della balneazione;

m) la disciplina dell'attività di visite guidate nelle aree della riserva;

n) l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

o) l'istituzione e la tenuta aggiornata dell'inventario dei beni immobili e mobili della riserva marina;

p) l'inoltro alle autorità vigilanti dei rapporti periodici sull'andamento della riserva predisposti dal comitato consultivo tecnico scientifico;

q) la predisposizione della relazione annuale sulla gestione e sul funzionamento della riserva, con riferimento ai rapporti periodici elaborati dal comitato consultivo tecnico scientifico, da inoltrare al Ministero dell'abiente con osservazioni della commissione di riserva;

Art. 5.

Commissione di riserva

La commissione di riserva, composta ai sensi di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, così come integrata e modificata dal punto 10 dell'art. 2 della legge n. 349/1986, affianca il capo del compartimento marittimo in tutte le attività amministrative, gestionali, promozionali e di funzionamento della riserva.

La commissione è convocata ogni qualvolta lo ritenga necessario il capo del compartimento, con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione o con avviso telegrafico, contenente l'ordine del giorno, spedito almeno tre giorni prima della data di riunione, per esprimere pareri sulle determinazioni da adottare con ordinanza da parte del capo di compartimento per la gestione e il funzionamento della riserva e, in particolare, per l'esercizio di tradizionali attività economiche e di pesca da parte delle popolazioni residenti, sui programmi, sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo.

La commissione può formulare proposte e avanzare suggerimenti per tutto quanto concerne il funzionamento della riserva, dei quali dovrà comunque essere data comunicazione all'amministrazione vigilante in occasione della redazione della relazione annuale. A tal fine la commissione ha facoltà di autoconvocarsi, tramite la propria segreteria, e di fissare l'ordine del giorno qualora lo richieda *un quorum* del 51% dei membri della commissione.

La commissione della riserva deve essere necessariamente riunita per esprimere il parere:

1) sul piano di valorizzazione ambientale ed economica della riserva;

2) sul programma annuale di gestione e sui piani di spesa relativi alle attività tecnico-scientifiche, didattico-educative e divulgative della riserva;

3) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;

4) sulla relazione annuale redatta dal Capo di Compartimento sul funzionamento della riserva.

La commissione di riserva si avvale di una propria segreteria composta da personale civile o militare della capitaneria di porto nel numero massimo di due persone.

Ai componenti della commissione che risiedono fuori dall'area del comune di Capo Rizzuto verrà corrisposto per ogni seduta, dietro presentazione della documentazione giustificativa, un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento di missione dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche.

A tutti i componenti, compresi quelli facenti parte della segreteria, verranno corrisposti gettoni di presenza nelle misure di legge.

Art. 6.

Comitato consultivo tecnico scientifico

Il comitato consultivo tecnico scientifico è istituito con decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta del direttore generale dell'ispettorato centrale per la difesa del mare sentiti l'istituto centrale per la ricerca applicata al mare e la commissione di riserva.

I componenti del comitato consultivo tecnico-scientifico durano in carica quattro anni.

Esso è composto da:

il responsabile della riserva, che lo presiede,

un rappresentante dell'istituto centrale per la ricerca applicata al mare;

un esperto dell'Università della Calabria, designato dalla regione Calabria;

un archeologo, designato dalla soprintendenza archeologica della Calabria.

Ad esso sono demandati compiti di ausilio al responsabile ed alla commissione di riserva.

Il comitato consultivo tecnico-scientifico su richiesta del responsabile della riserva sentita la commissione, predispone annualmente il programma di ricerca scientifica e ne controlla l'esecuzione, nonché propone programmi di attività didattiche e divulgative.

Il comitato tiene informati gli organi di gestione della riserva sull'attività svolta e sui programmi di salvaguardia dell'ambiente, dei beni culturali e di ogni forma di vita autoctona, nonché sulle attività di campionamento delle acque, dei fondali o di specie animali o vegetali a scopi scientifici.

Alla fine di ogni anno il comitato consultivo tecnico-scientifico predispone una relazione sulle proprie attività di ricerca.

Il comitato consultivo tecnico-scientifico esprime parere in merito a ogni atto di straordinaria amministrazione relativo a problematiche tecniche e scientifiche, didattico-educative e di divulgazione della conoscenza del mare.

Ai membri del comitato consultivo tecnico-scientifico spetta il compenso stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 7.

Organizzazione della riserva

Il capo del compartimento marittimo è autorizzato a stipulare contratti di fornitura e di servizi con società, enti o istituti allo scopo di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente regolamento, sentita la commissione di riserva

Art. 8.

Gestione della riserva

Il Ministero dell'ambiente - Ispettorato centrale per la difesa del mare all'inizio di ogni esercizio finanziario, dispone con proprio decreto l'accreditamento degli stanziamenti necessari richiesti dal capo del compartimento marittimo di Crotone.

Questi provvederà a dare rendiconto delle spese effettuate entro il 30 marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario di competenza.

Le somme introitate per i servizi di gestione o a qualsivoglia altro titolo saranno tempestivamente versate sul capitolo di entrata del Ministero del tesoro per essere successivamente trasferite al cap. 4637 del bilancio del Ministero dell'ambiente.

Art. 9.

Controllo amministrativo-contabile

Il controllo amministrativo-contabile alla gestione della riserva, è affidato all'ispettorato centrale per la difesa del mare che lo esercita direttamente o tramite il personale dell'ispettorato generale delle capitanerie di porto.

Al fine di consentire l'avviamento della riserva il Ministero dell'ambiente, dispone l'accreditamento immediato delle somme richieste dal capo del compartimento marittimo di Crotone, per le necessità di prima attuazione della riserva.

Art. 10

Ricerca scientifica

La responsabilità della ricerca scientifica nell'area della riserva marina è demandata al comitato di cui all'art. 6.

Nell'ambito del programmi di ricerca scientifica della riserva, elaborati dal comitato stesso, specifici incarichi di ricerca potranno essere affidati a istituti, enti o organismi esterni.

Le attività di ricerca scientifica possono comprendere programmi individuali o collettivi. La ricerca scientifica, nell'ambito della riserva, potrà anche essere condotta autonomamente da istituti, enti o organismi esterni, nei limiti e con le modalità indicati dal comitato tecnico scientifico sempreché autorizzata dall'ente di gestione. In ogni caso i programmi di ricerca dovranno esplicitare:

1) l'oggetto, le finalità, le modalità e la durata della ricerca;

2) i nominativi dei partecipanti al programma di ricerca con l'individuazione del responsabile del programma;

3) l'impegno da parte del responsabile del programma di ricerca di fornire al responsabile della riserva almeno cinque copie delle pubblicazioni o dei lavori scientifici svolti in esito al programma di ricerca;

4) l'impegno a cedere al responsabile della riserva il materiale naturalistico raccolto;

5) l'impegno a evidenziare nelle pubblicazioni scientifiche, derivanti dalla ricerca, che quest'ultima è stata resa possibile con il consenso e sotto la supervisione degli organi di gestione della riserva istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente - Ispettorato centrale per la difesa del mare.

I programmi di ricerca interessanti la pesca marittima dovranno essere conformati alle disposizioni contenute nei decreti ministeriali concernenti la ricerca scientifica per la pesca marittima di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, anche ai fini del loro finanziamento.

Art. 11.

Modalità di accesso e di visita del pubblico

L'accesso del pubblico all'interno delle aree di riserva è consentito, conformemente alle disposizioni previste in materia dal decreto istitutivo, secondo le modalità e i limiti stabiliti dal capo del compartimento marittimo di Crotone; sentito il comitato consultivo tecnico-scientifico e la commissione di riserva.

Il capo del compartimento marittimo di Crotone, quale responsabile della riserva marina «Capo Rizzuto», approva le tariffe massime per tutti i servizi resi da enti, società, associazioni, autorizzati all'esercizio di attività rientranti nelle finalità istituzionali della riserva.

Potrà essere disposta la sospensione delle visite e di ogni altra attività antecedentemente autorizzata, per comprovate esigenze di salvaguardia ecologica o di sicurezza della vita umana in mare.

Le visite guidate, anche subacquee, sono finalizzate allo scopo didattico-educativo-divulgativo e sono condotte con l'ausilio del personale all'uopo autorizzato.

Le immersioni subacquee, l'ancoraggio di natanti, le attività turistico - balneari e ogni altra attività rilevante sotto il profilo della tutela ecologica della Riserva, vengono regolamentate con provvedimento del capo del compartimento marittimo, sentita la commissione di riserva.

Art. 12.

Attività di pesca professionale e sportiva

Nell'area di riserva generale l'attività di pesca professionale da parte dei pescatori residenti nell'area di riserva e di pesca sportiva da parte dei visitatori della riserva potrà essere effettuata soltanto se autorizzata con ordinanza emanata dal capo del compartimento marittimo di Crotone, sentita la commissione di riserva, ed alle condizioni e con le modalità stabilite nella ordinanza stessa.

Condizioni imprescendibili per l'adozione del provvedimento autorizzativo è l'accertamento tramite il comitato consultivo tecnico-scientifico, della compatibilità dell'attività di pesca da autorizzare con le primarie esigenze di tutela della integrità dell'ambiente marino della riserva.

L'attività eventualmente autorizzata potrà essere sospesa, in qualsiasi momento, dal responsabile della riserva, allorché lo richiedano esigenze di tutela ambientale.

Nella determinazione dei limiti all'esercizio dell'attività di pesca in relazione allo «sforzo di pesca ammissibile» nella riserva, sarà data priorità alla pesca professionale.

Art. 13.

Attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive

Durante le visite alla riserva sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.

Le riprese professionali fotografiche, cinematografiche e televisive, a scopo commerciale e con fini di lucro, devono essere autorizzate dal responsabile della riserva sentita la commissione di riserva, su richiesta scritta degli interessati indicante:

la durata e i metodi della ripresa;

l'oggetto, gli scopi e il tipo di diffusione delle pellicole e/o del filmato;

il personale incaricato delle riprese e il responsabile del programma.

In caso di autorizzazione, le riprese sono subordinate al pagamento di un diritto il cui ammontare è stabilito dal responsabile della riserva d'intesa con la commissione di riserva, ed è comprensivo delle spese di assistenza e di vigilanza affrontate per il personale ed i mezzi impiegati a tal fine.

Le riprese dovranno essere effettuate seguendo le disposizioni e le limitazioni indicate dal responsabile della riserva, comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e senza danneggiare le specie vegetali e l'ambiente naturale della riserva in genere.

Il personale di vigilanza può impedire l'esecuzione o la prosecuzione dell'attività di cui al presente articolo, ove la giudichi pregiudizievole ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi della riserva.

Il responsabile del programma delle riprese è tenuto a far pervenire al responsabile della riserva copia delle pellicole, delle diapositive e dei magnetici di registrazione delle riprese effettuate.

In ogni caso il responsabile della riserva ha diritto di rivedere la produzione prima della sua presentazione esterna e dell'utilizzazione a qualsiasi fine e di disporre eventuali modifiche formali.

In sede di diffusione delle pellicole o del filmato dovrà essere chiaramente indicato che le riprese sono state autorizzate dagli organi di gestione della riserva naturale marina di «Capo Rizzuto», istituita con decreto del Ministero dell'ambiente.

Art. 14.

Associazioni ambientaliste

Il responsabile della riserva, sentita la commissione di riserva, può stipulare protocolli d'intesa con le associazioni di volontariato e ambientaliste riconosciute dalla legge, al fine di una proficua collaborazione per il conseguimento delle finalità della riserva.

Art. 15.

Vigilanza

Alla capitaneria di porto di Crotone è affidato il coordinamento della vigilanza sulle attività condotte nell'area di riserva marina ed il perseguimento, unitamente a tutti gli organi di polizia, delle eventuali violazioni alle disposizioni attuative emanate con ordinanza del capo del compartimento marittimo di Crotone e delle altre leggi vigenti.

95A5038

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 10 agosto 1995.

Individuazione delle società finanziarie per le quali vige l'obbligo di partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio il 29 marzo 1994, con la quale è stato demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare nell'ambito degli intermediari finanziari quelli che, anche in ragione dell'attività svolta, sono tenuti all'obbligo di partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi;

Ritenuto opportuno, in relazione alla natura creditizia delle informazioni censite dalla centrale dei rischi, circoscrivere, in fase di prima applicazione, detto obbligo agli intermediari che esercitano attività di finanziamento sotto qualsiasi forma;

Considerato che l'esercizio del credito al consumo — ricompreso nell'ambito di tale attività in base all'art. 2, lettera *c)*, del decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994 «Determinazione ai sensi dell'art. 106, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonché in quali circostanze ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico» — presenta specificità operative che rendono opportuno esonerare dal richiamato obbligo gli intermediari che lo esercitano in via esclusiva o prevalente;

Dispone:

1. Partecipano al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia gli intermediari finanziari ex art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, iscritti nell'albo e/o nell'elenco speciale di cui agli articoli, rispettivamente, 64 e 107 del medesimo decreto, i quali esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma, come definita dall'art. 2 del richiamato decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994.

2. L'esercizio dell'attività di finanziamento, comprensiva del valore dei beni concessi in locazione finanziaria, si considera prevalente quando rappresenta più del 50 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate.

3. Sono esonerati dall'obbligo di partecipazione al servizio gli intermediari di cui al punto 1, per i quali i crediti al consumo rappresentino più del 50 per cento dell'attività di finanziamento.

4. La sussistenza e il venir meno delle condizioni di adesione e di esonero dal servizio vanno accertati dagli intermediari finanziari medesimi — in base ai dati dei bilanci approvati degli ultimi due esercizi chiusi — e comunicati tempestivamente alla Banca d'Italia.

5. Con un congruo preavviso verrà comunicata la data a partire dalla quale gli intermediari finanziari tenuti all'obbligo di partecipazione al servizio dovranno inviare le informazioni alle centrale dei rischi.

Roma, 10 agosto 1995

Il Governatore: FAZIO

95A5041

ENTE POSTE ITALIANE

DECRETO 30 giugno 1995.

Valori e caratteristiche di quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «I tesori dei musei e degli archivi nazionali», nei valori di L. 500, L. 850, L. 500 e L. 750.

IL CONSIGLIERE DELEGATO
DELLE POSTE ITALIANE

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1992, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1993, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «I tesori dei musei e degli archivi nazionali»;

Visto il decreto 3 dicembre 1994, con il quale è stata autorizzata, l'emissione nell'anno 1995 di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare i francobolli appartenenti alla serie in parola, al Museo Nazionale di S. Martino di Napoli, al Museo e Galleria Borghese di Roma ed agli Archivi di Stato di Roma e di Mantova;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1995, quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie «I tesori dei musei e degli archivi nazionali» dedicati al Museo nazionale di S. Martino di Napoli, nel valore di L. 500; al Museo e Galleria Borghese di Roma, nel valore di L. 850; all'Archivio di Stato di Roma, nel valore di L. 500 e all'Archivio di Stato di Mantova, nel valore di L. 750.

Detti francobolli, sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari. I valori dedicati ai Musei hanno: formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 ¼; i valori dedicati agli Archivi hanno: formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 ¼ × 14.

I francobolli dedicati ai Musei riproducono, per il valore di L. 500, un particolare della tavola Strozzi raffigurante il porto di Napoli con le leggende «MUSEO NAZIONALE DI S. MARTINO» e «NAPOLI» e, per il valore di L. 850, il dipinto «Amor Sacro e Amor Profano» di Tiziano Vecellio con le leggende «MUSEO E GALLERIA BORGHESE - ROMA» e «TIZIANO VECELLIO». Completano ciascun francobollo la scritta «ITALIA» ed i rispettivi valori «500» e «850».

I francobolli dedicati agli Archivi riproducono, per il valore di L. 500, la grande lettera iniziale «P» del capitolo IX dello Statuto di S. Spirito in Sassia risalente a Papa Innocenzo III, sec. XIV, con la leggenda «I TESORI DEGLI ARCHIVI DI STATO - ROMA» e, per il valore di L. 750, la grande lettera iniziale «I» raffigurante il Cristo risorto di chiara ispirazione mantegnesca, da un documento del 1481 in cui si dichiara che Federico Gonzaga ha assolto alle contribuzioni imposte da Papa Sisto IV per la lotta contro i turchi, con la leggenda «I TESORI DEGLI ARCHIVI DI STATO - MANTOVA». Completano ciascun francobollo la scritta «ITALIA» ed i rispettivi valori «500» e «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1995

Il consigliere delegato delle Poste italiane
VIVIANI

Il provveditore generale dello Stato
AVIZZANO

95A4951

DECRETO 30 giugno 1995.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato alla Basilica di Santa Croce in Firenze, nel valore di L. 750.

IL CONSIGLIERE DELEGATO
DELLE POSTE ITALIANE
DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto 28 aprile 1994, con il quale è stata autorizzata fra l'altro, l'emissione nell'anno 1995 di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare un francobollo appartenente alla serie in parola, da emettere nell'anno 1995, alla Basilica di Santa Croce in Firenze;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1995, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato alla Basilica di Santa Croce in Firenze, nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 ¼ × 14; colore: grigio violaceo; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura il prospetto della Basilica di Santa Croce. Completano il francobollo la leggenda «FIRENZE - BASILICATA DI S. CROCE», la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1995

Il consigliere delegato delle Poste italiane
VIVIANI

Il provveditore generale dello Stato
AVIZZANO

95A4952

DECRETO 11 luglio 1995.

Valori e caratteristiche di due francobolli celebrativi delle manifestazioni per il centenario della radio, nei valori di L. 750 e L. 850.

IL CONSIGLIERE DELEGATO
DELLE POSTE ITALIANE

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1995, che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi delle manifestazioni per il centenario della radio;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1995, due francobolli celebrativi delle manifestazioni per il centenario della radio, nei valori di L. 750 e L. 850.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari.

Il francobollo di L. 750 ha: formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; dentellatura: 14 x 13 ¼. Il francobollo di L. 850 ha: formato carta: mm 40 x 24; formato stampa: mm 36 x 20; dentellatura: 14.

La vignetta del valore di L. 750 raffigura il luogo in cui si svolsero con successo i primi esperimenti di Marconi, con la leggenda «VILLA GRIFFONE».

La vignetta del valore di L. 850 raffigura l'immagine di Marconi con la prima trasmittente transatlantica, tratta da una fotografia fornita dalla Fondazione G. Marconi ed elaborata nel bozzetto dall'artista tedesco Ernst Jünger.

Su ciascun francobollo è riprodotta un'antenna radio stilizzata, logo delle manifestazioni, le leggende «GUGLIELMO MARCONI» e «CENTO ANNI DI RADIO 1895-1995», la scritta «ITALIA» ed i rispettivi valori «750» e «850».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 1995

Il consigliere delegato delle Poste italiane
VIVIANI

p. *Il provveditore generale dello Stato*
VALENTINI

95A4953

DECRETO 11 luglio 1995.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato a Massimo Campigli, nel centenario della nascita, nel valore di L. 750.

IL CONSIGLIERE DELEGATO
DELLE POSTE ITALIANE

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto 28 aprile 1994, con il quale è stata autorizzata fra l'altro, l'emissione nell'anno 1995 di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visti i decreti in corso di perfezionamento, con i quali si è provveduto all'emissione, nell'anno 1995, di francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nello stesso anno, un altro francobollo, appartenente alla serie anzidetta, da dedicare a Massimo Campigli, nel centenario della nascita;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1995, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato a Massimo Campigli, nel centenario della nascita, nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48 x 40; formato stampa: mm 44 x 36; dentellatura: 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: venticinque esemplari.

La vignetta riproduce il dipinto di M. Campigli «Le Spose dei Marinai».

Completano il francobollo le leggende «MASSIMO CAMPIGLI 1895-1971» e «LE SPOSE DEI MARINAI»; la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 1995

Il consigliere delegato delle Poste italiane
VIVIANI

p. *Il provveditore generale dello Stato*
VALENTINI

95A4954

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione nel campo del turismo, firmato a Roma l'11 dicembre 1991.

Il giorno 26 giugno 1995 è stata effettuata la seconda notifica prevista per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione nel campo del turismo, firmato a Roma l'11 dicembre 1991.

In conformità all'art. X, l'accordo è entrato in vigore il 26 luglio 1995.

95A4988

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 16 giugno 1995 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1995, della ditta S.p.a. Vetrotex Italia, con sede in Milano e unità di Besana Brianza (Milano) e uffici di Milano.

Parere comitato tecnico dell'11 marzo 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 4 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Vetrotex Italia, con sede in Milano e unità di Besana Brianza (Milano) e uffici di Milano, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 18 ottobre 1994 con decorrenza 4 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1995:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Sidermontaggi, con sede in Taranto e unità di Bagnoli (Napoli).

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sidermontaggi, con sede in Taranto e unità Bagnoli (Napoli), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 1° gennaio 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 febbraio 1995 con effetto dal 1° gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sidermontaggi, con sede in Taranto e unità di Bagnoli (Napoli), per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1994 con decorrenza 1° luglio 1994;

3) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, della ditta S.p.a. I.C.M.I. - Industrie cantieri metallurgici italiani - Gruppo Ilva, con sede in Napoli e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.C.M.I. - Industrie cantieri metallurgici italiani - Gruppo Ilva con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 28 marzo 1994 al 31 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1993 con decorrenza 28 marzo 1994;

4) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. I.C.M.I. - Industrie cantieri metallurgici italiani - Gruppo Ilva, con sede in Napoli e unità di Genova.

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del

2 marzo 1994 con effetto dal 1° luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. I.C.M.I. - Industrie cantieri metallurgici italiani - Gruppo Ilva, con sede in Napoli e unità di Genova, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1993 con decorrenza 1° gennaio 1994;

5) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Dalmine, con sede in Dalmine (Bergamo), unità di Dalmine (Bergamo) e Massa.

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine, con sede in Dalmine (Bergamo), unità di Dalmine (Bergamo) e Massa, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 2 gennaio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

6) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine, con sede in Dalmine (Bergamo), unità di Dalmine (Bergamo) e Massa, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1994 con decorrenza 1° luglio 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

7) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.r.l. T.D.I - Tubi Dalmine Ilva, con sede in Genova, unità di Levate (Bergamo), Piombino (Livorno), Taranto e Torre Annunziata (Napoli).

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole..

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. T.D.I. - Tubi Dalmine Ilva, con sede in Genova, unità di Levate (Bergamo), Piombino (Livorno), Taranto e Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

8) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. T.D.I. - Tubi Dalmine Ilva, con sede in Genova, unità di Levate (Bergamo), Piombino (Livorno), Taranto e Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1994 con decorrenza 1° luglio 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

9) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1994 al 28 febbraio 1994, della ditta S.p.a. Ilva, con sede in Roma e unità nazionali.

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Ilva, con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1993 con decorrenza 1° gennaio 1994;

10) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° marzo 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Ilva, con sede in Roma e unità nazionali.

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994. favorevole

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p a. Ilva, con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1993 con decorrenza 1° marzo 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.,

11) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ilva, con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dal 1° settembre 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 1° settembre 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I G.O.;

12) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1994 al 28 febbraio 1994, della ditta S.p.a. Ilva laminati piani già Ilva S.p.a., con sede in Roma e unità di Torino.

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Ilva laminati piani già Ilva S.p.a., con sede in Roma e unità di Torino, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1993 con decorrenza 1° gennaio 1994;

13) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° marzo 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Ilva laminati piani già Ilva S.p.a., con sede in Roma e unità di Genova-Cornigliano (Genova), Taranto e Torino.

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Ilva laminati piani già Ilva S.p.a., con sede in Roma e unità di Genova-Cornigliano (Genova), Taranto e Torino, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1993 con decorrenza 1° marzo 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

14) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ilva laminati piani già Ilva S.p.a., con sede in Roma e unità di Genova-Cornigliano (Genova), Taranto e Torino, per il periodo dal 1° settembre 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 1° settembre 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

15) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1994 al 28 febbraio 1994, della ditta S.p.a. Acciai speciali Terni già Ilva S.p.a., con sede in Terni e unità di Terni e Torino.

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Acciai speciali Terni già Ilva S.p.a., con sede in Terni e unità di Terni e Torino, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1993 con decorrenza 1° gennaio 1994;

16) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° marzo 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Acciai speciali Terni già Ilva S.p.a., con sede in Terni e unità di Terni e Torino.

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Acciai speciali Terni già Ilva S.p.a., con sede in Terni e unità di Terni e Torino, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1993 con decorrenza 1° marzo 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

17) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Acciai speciali Terni già Ilva S.p.a., con sede in Terni e unità di Terni e Torino, per il periodo dal 1° settembre 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 1° settembre 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

18) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, della ditta S.p.a. C.S.M. - Centro sviluppo materiali, con sede in Roma e unità di Roma, Taranto, Genova, Terni e Trento.

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta C.S.M. - Centro sviluppo materiali, con sede in Roma e unità di Roma, Taranto, Genova, Terni e Trento, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1993 con decorrenza 1° febbraio 1994;

19) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 febbraio 1995 con effetto dal 1° febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.S.M. - Centro sviluppo materiali, con sede in Roma e unità di Roma, Taranto, Genova, Terni e Trento, per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 1° agosto 1994;

20) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° marzo 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Cogne, con sede in Aosta e unità di Aosta, Ceriano Laghetto (Milano) e Milano.

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Cogne, con sede in Aosta e unità di Aosta, Ceriano Laghetto (Milano) e Milano, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° gennaio 1994 con decorrenza 1° marzo 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

21) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cogne, con sede in Aosta e unità di Aosta, Ceriano Laghetto (Milano) e Milano, per il periodo dal 1° settembre 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 agosto 1994 con decorrenza 1° settembre 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

22) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Sanac, gruppo Ilva laminati piani, con sede in Genova e unità di Genova, Grogastu (Cagliari), Massa, Taranto e Vado Ligure (Savona).

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sanac, gruppo Ilva laminati piani, con sede in Genova e unità di Genova, Grogastu (Cagliari), Massa, Taranto e Vado Ligure (Savona), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 1° gennaio 1994;

23) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 febbraio 1995 con effetto dal 1° gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sanac, gruppo Ilva laminati piani, con sede in Genova e unità di Genova, Grogastu (Cagliari), Massa, Taranto e Vado Ligure (Savona), per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1994 con decorrenza 1° luglio 1994;

24) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1994 al 28 febbraio 1994, della ditta S.r.l. Società delle fucine, con sede in Terni e unità di Terni.

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 2 dicembre 1992 con effetto dal 16 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Società delle fucine, con sede in Terni e unità di Terni, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1993 con decorrenza 1° gennaio 1994;

25) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Società delle fucine, con sede in Terni e unità di Milano.

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Società delle fucine, con sede in Terni e unità di Milano, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1993 con decorrenza 1° gennaio 1994;

26) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 febbraio 1995 con effetto dal 1° gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S r l. Società delle fucine, con sede in Terni e unità di Milano, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 1° luglio 1994;

27) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° marzo 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Società delle fucine, con sede in Terni e unità di Terni.

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 2 dicembre 1992 con effetto dal 16 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Società delle fucine, con sede in Terni e unità di Terni, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1993 con decorrenza 1° marzo 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.,

28) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 2 dicembre 1992 con effetto dal 16 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S r.l. Società delle fucine, con sede in Terni, unità di Terni, per il periodo dal 1° settembre 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 1° settembre 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I G.O ,

29) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Dalmine A.T.B. - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo), unità di Brescia e Sabbio Bergamasco (Bergamo).

Parere comitato tecnico del 26 dicembre 1994: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine A.T.B. - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo), unità di Brescia e Sabbio Bergamasco (Bergamo), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 gennaio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.,

30) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine A T B - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo), unità di Brescia e Sabbio Bergamasco (Bergamo), per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1994 con decorrenza 1° luglio 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

31) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Dalmine tubi speciali - Gruppo Dalmine Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Costa Volpino (Bergamo).

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Dalmine tubi speciali - Gruppo Dalmine Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Costa Volpino (Bergamo), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 gennaio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

32) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Dalmine tubi speciali - Gruppo Dalmine Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Costa Volpino (Bergamo) per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1994 con decorrenza 1° luglio 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

33) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1° novembre 1993 al 31 ottobre 1994, della ditta S.r.l. Ilva pali Dalmine, gruppo Ilva laminati piani, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli).

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Ilva pali Dalmine, gruppo Ilva laminati piani, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1° novembre 1993 al 30 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 6 dicembre 1993 con decorrenza 1° novembre 1993.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

34) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ilva pali Dalmine, gruppo Ilva laminati piani, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1° maggio 1994 al 31 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza 1° maggio 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G O.;

35) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994, della ditta S.r.l. Ilva lamiere e tubi, con sede in Taranto e unità di Genova-Campi (Genova), Taranto e uffici di Genova.

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1° luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Ilva lamiere e tubi, con sede in Taranto e unità di Genova/Campi (Genova), Taranto e uffici di Genova, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 1° gennaio 1994;

36) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Ilva lamiere e tubi, con sede in Taranto, unità di Genova/Campi (Genova), Taranto e uffici di Genova.

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1° luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Ilva lamiere e tubi, con sede in Taranto e unità di Genova/Campi (Genova), Taranto e uffici di Genova, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 1° luglio 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

37) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Dalmine tubi industriali, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Arcore (Bergamo), Dalmine (Bergamo) e Roncadelle (Brescia).

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l Dalmine tubi industriali, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Arcore (Bergamo), Dalmine (Bergamo) e Roncadelle (Brescia), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 gennaio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994;

38) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Dalmine tubi industriali, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Arcore (Bergamo), Dalmine (Bergamo) e Roncadelle (Brescia), per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1994 con decorrenza 1° luglio 1994.

39) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Dalmine tubi industriali, con sede in Dalmine (Bergamo) uffici di Bologna, uffici di Roma e uffici di Torino.

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Dalmine tubi industriali, con sede in Dalmine (Bergamo), uffici di Bologna, uffici di Roma e uffici di Torino, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 gennaio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994;

40) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 febbraio 1995 con effetto dal 1° gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Dalmine tubi industriali, con sede in Dalmine (Bergamo), uffici di Bologna, uffici di Roma e uffici di Torino, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1994 con decorrenza 1° luglio 1994;

41) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Dalmine vetroresine (Gruppo Ilva), con sede in Pont St. Martin (Aosta) e unità di Pont St. Martin (Aosta).

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1° maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine vetroresine (Gruppo Ilva), con sede in Pont St. Martin (Aosta) e unità di Pont St. Martin (Aosta), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza 1° gennaio 1994,

42) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1° maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p.a. Dalmine vetroresine (Gruppo Ilva), con sede in Pont St. Martin (Aosta) e unità di Pont St. Martin (Aosta), per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 31 dicembre 1993 con decorrenza 1° luglio 1994.

43) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 13 dicembre 1993 al 12 dicembre 1994, della ditta S.p a. F I.L S., con sede in Busano Canavese (Torino) e unità di Busano Canavese (Torino).

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.I.L.S., con sede in Busano Canavese (Torino) e unità di Busano Canavese (Torino), per il periodo dal 13 dicembre 1993 al 12 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1993 con decorrenza 13 dicembre 1993;

44) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° settembre 1994 al 31 agosto 1995, della ditta S.p a. Lavezzari, gruppo Ilva laminati piani, con sede in Varzi (Pavia) e unità di Pomezia (Roma).

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Lavezzari, gruppo Ilva laminati piani, con sede in Varzi (Pavia) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 1° settembre 1994,

45) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Tubi di qualità - Gruppo Ilva, con sede in Pero (Milano) e unità di Pero (Milano).

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tubi di qualità - Gruppo Ilva, con sede in Pero (Milano) e unità di Pero (Milano), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 gennaio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994;

46) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 febbraio 1995 con effetto dal 1° gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tubi di qualità - Gruppo Ilva, con sede in Pero (Milano) e unità di Pero (Milano), per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 1° luglio 1994;

47) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, della ditta S.r.l. Dalmine Laboratory Services, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Ceriano Laghetto (Milano) e Dalmine (Bergamo).

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Dalmine Laboratory Services, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Ceriano Laghetto (Milano) e Dalmine (Bergamo), per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 gennaio 1994 con decorrenza 1° febbraio 1994;

48) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 febbraio 1995 con effetto dal 1° febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Dalmine Laboratory Services, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Ceriano Laghetto (Milano) e Dalmine (Bergamo), per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1994 con decorrenza 1° agosto 1994;

49) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° maggio 1994 al 30 aprile 1995, della ditta S.r.l. Alessio condotte, gruppo Ilva laminati piani, con sede in La Loggia (Torino) e unità di La Loggia (Torino).

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Alessio condotte, gruppo Ilva laminati piani, con sede in La Loggia (Torino) e unità di La Loggia (Torino), per il periodo dal 1° maggio 1994 al 31 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 1° maggio 1994;

50) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° giugno 1994 al 30 maggio 1995, della ditta S.p.a. Centro acciai, gruppo Ilva laminati piani, con sede in Bitonto (Bari) e unità di Bitonto (Bari) e Torre Annunziata (Napoli).

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Centro acciai, gruppo Ilva laminati piani, con sede in Bitonto (Bari) e unità di Bitonto (Bari) e Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1° giugno 1994 al 30 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 maggio 1994 con decorrenza 1° giugno 1994;

51) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995, della ditta S.r.l. ARC Sipra, con sede in Genova e unità di Roma e Torre Annunziata (Napoli).

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. ARC Sipra, con sede in Genova e unità di Roma e Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 1° aprile 1994;

52) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Sidercomit centro meridionale, gruppo Ilva laminati piani, con sede in Napoli e unità di Avellino e Napoli.

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta, S.r.l. Sidercomit centro meridionale, gruppo Ilva laminati piani, con sede in Napoli e unità di Avellino e Napoli, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 1° gennaio 1994;

53) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Sidercomit centro meridionale, gruppo Ilva laminati piani, con sede in Napoli e unità di Bari, Latina e Terni.

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sidercomit centro meridionale, gruppo Ilva laminati piani, con sede in Napoli e unità di Bari, Latina e Terni, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 1° gennaio 1994;

54) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995, della ditta S.p.a. Merisid, gruppo Ilva laminati piani, con sede in Acerra (Napoli) e unità di Acerra (Napoli).

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Merisid, gruppo Ilva laminati piani, con sede in Acerra (Napoli) e unità di Acerra (Napoli), per il periodo dal 1° aprile 1994 al 30 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 1° aprile 1994;

55) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 febbraio 1995 con effetto dal 1° aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Merisid, gruppo Ilva laminati piani, con sede in Acerra (Napoli) e unità di Acerra (Napoli), per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 31 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1994 con decorrenza 1° ottobre 1994;

56) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, della ditta S.r.l. Sidercomit Torino C.S. Coils, gruppo Ilva laminati piani, con sede in Torino e unità di Torino.

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sidercomit Torino C.S. Coils, gruppo Ilva laminati piani, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 1° febbraio 1994;

57) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, della ditta S.r.l. Sidercomit Milano C.S. Coils, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e unità di Paderno Dugnano (Milano).

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sidercomit Milano C.S. Coils, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e unità di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza 1° febbraio 1994;

58) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 febbraio 1995 con effetto dal 1° febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sidercomit Milano C.S. Coils, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e unità di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1994 con decorrenza 1° agosto 1994;

59) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, della ditta S.r.l. Sidercomit Taranto C.S. lamiere, con sede in Taranto e unità di Taranto.

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sidercomit Taranto C.S. lamiere, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 1° febbraio 1994;

60) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 1° febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sidercomit Taranto C.S. lamiere, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 1° agosto 1994;

61) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995, della ditta S.p.a. Silpa tubi, con sede in Piobesi Torinese (Torino) e unità di Piobesi Torinese (Torino) e Racconigi (Torino).

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Silpa tubi, con sede in Piobesi Torinese (Torino) e unità di Piobesi Torinese (Torino) e Racconigi (Torino), per il periodo dal 1° aprile 1994 al 30 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 1° aprile 1994,

62) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S r.l. Ilva distribuzione Italia già Sidercomit S.p.a., con sede in Genova e unità nazionali.

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Ilva distribuzione Italia già Sidercomit S.p.a., con sede in Genova e unità nazionali, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza 1° gennaio 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

63) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S r.l. Ilva distribuzione Italia già Sidercomit S.p.a., con sede in Genova e unità nazionali, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 1° luglio 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

64) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1995, della ditta S.r.l. Dalmine tubi di precisione, gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Costa Volpino (Bergamo).

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

Parere comitato tecnico del 16 marzo 1995: favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Dalmine tubi di precisione, gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Costa Volpino (Bergamo), per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1993 con decorrenza 1° marzo 1994;

65) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 1° marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S r.l. Dalmine tubi di precisione, gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Costa Volpino (Bergamo), per il periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1994 con decorrenza 1° settembre 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 febbraio 1995, n. 16995

Con decreto ministeriale 16 giugno 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 settembre 1994 al 14 settembre 1995, della ditta S.p.a. O.M.A. Officine meccaniche aeronautiche, con sede in Foligno (Perugia) unità di Foligno (Perugia) e S. Eraclio (Perugia).

Parere comitato tecnico del 11 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. O.M.A. Officine meccaniche aeronautiche, con sede in Foligno (Perugia) e unità di Foligno (Perugia) e S. Eraclio (Perugia), per il periodo dal 15 settembre 1994 al 14 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 5 ottobre 1994 con decorrenza 15 settembre 1994;

2) A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 15 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. O.M.A. Officine meccaniche aeronautiche, con sede in Foligno (Perugia) e unità di Foligno (Perugia) e S. Eraclio (Perugia), per il periodo dal 15 marzo 1995 al 14 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 marzo 1995 con decorrenza 15 marzo 1995;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 4 marzo 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 4 marzo 1995 con effetto dal 20 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresa Dicorato (gruppo Dicorato), con sede in Trani (Bari), comprensorio di Bari, comprensorio di Foggia, comprensorio di Matera, comprensorio di Potenza, comprensorio di Savona e comprensorio di Taranto, per il periodo dal 21 settembre 1994 al 20 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 21 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 4 marzo 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 4 marzo 1995 con effetto dal 20 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Engineering (gruppo Dicorato), con sede in Trani (Bari) e unità di Canosa (Bari) e Foggia, per il periodo dal 21 settembre 1994 al 20 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 21 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, della ditta S.r.l. Anticorrosione, con sede in Salerno e unità di Porto Torres (Sassari) e Priolo (Siracusa).

Parere comitato tecnico del 11 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Anticorrosione, con sede in Salerno e unità di Porto Torres (Sassari) e Priolo (Siracusa), per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 13 agosto 1994 con decorrenza 4 luglio 1994;

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 4 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Anticorrosione, con sede in Salerno e unità di Porto Torres (Sassari) e Priolo (Siracusa), per il periodo dal 4 gennaio 1995 al 3 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1995 con decorrenza 4 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1995:

1) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Ansaldo azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unità di Genova.

Parere comitato tecnico dell'11 maggio 1995: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Ansaldo azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unità di Genova, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ansaldo azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unità di Genova, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 1° luglio 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

3) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Termosud - Gruppo Ansaldo, con sede in Gioia del Colle (Bari) e unità di Gioia del Colle (Bari).

Parere comitato tecnico dell'11 maggio 1995: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Termosud - Gruppo Ansaldo, con sede in Gioia del Colle (Bari) e unità di Gioia del Colle (Bari), per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 aprile 1994 con decorrenza 1° marzo 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

4) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Termosud - Gruppo Ansaldo, con sede in Gioia del Colle (Bari) e unità di Gioia del Colle (Bari), per il periodo dal 31 agosto 1994 al 28 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1994 con decorrenza 31 agosto 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

5) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 10 febbraio 1994 al 9 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Aerimpianti - Gruppo Ansaldo, con sede in Milano e unità di Milano.

Parere comitato tecnico dell'11 maggio 1995: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 10 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Aerimpianti - Gruppo Ansaldo, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 10 febbraio 1994 al 9 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza 10 febbraio 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

6) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 10 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Aerimpianti - Gruppo Ansaldo, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 10 agosto 1994 al 9 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 29 settembre 1994 con decorrenza 10 agosto 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

7) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 9 dicembre 1993 all'8 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Ansaldo Gie, già Ansaldo componenti, dal 30 dicembre 1992 Ansaldo energia, con sede in Genova e unità di Legnano (Milano).

Parere comitato tecnico dell'11 maggio 1995: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 19 febbraio 1993 con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Ansaldo Gie, già Ansaldo componenti, dal 30 dicembre 1992 Ansaldo energia, con sede in Genova e unità di Legnano (Milano), per il periodo dal 9 dicembre 1993 all'8 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 9 dicembre 1993.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

8) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 19 febbraio 1993 con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ansaldo Gie, già Ansaldo componenti, dal 30 dicembre 1992 Ansaldo energia, con sede in Genova e unità di Legnano (Milano), per il periodo dal 9 giugno 1994 all'8 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1994 con decorrenza 9 giugno 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

9) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Ansaldo Gie, già Ansaldo componenti, dal 30 dicembre 1994 Ansaldo energia, con sede in Genova e unità di Genova e Milano.

Parere comitato tecnico dell'11 maggio 1995: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 19 febbraio 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Ansaldo Gie, già Ansaldo componenti, dal 30 dicembre 1994 Ansaldo energia, con sede in Genova e unità di Genova e Milano, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

10) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 19 febbraio 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ansaldo Gie, già Ansaldo componenti, dal 30 dicembre 1994 Ansaldo energia, con sede in Genova e unità di Genova e Milano, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1994 con decorrenza 1° luglio 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

11) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S p.a. Ansaldo energia, con sede in Genova e unità di Corsico (Milano) e Genova.

Parere comitato tecnico dell'11 maggio 1995: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Ansaldo energia, con sede in Genova e unità di Corsico (Milano) e Genova, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O,

12) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ansaldo energia, con sede in Genova e unità di Corsico (Milano) e Genova, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1994 con decorrenza 1° luglio 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1995:

1) è revocata, limitatamente al periodo dal 20 dicembre 1994 al 18 luglio 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione del trattamento economico di mobilità, già autorizzata, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n 56, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r l. Marelli motori, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità in Sesto S. Giovanni (Milano), a decorrere dal 19 luglio 1994;

2) è autorizzata, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori, a decorrere dalla data di ammissione alla procedura di concordato preventivo «cessio bonorum», con decreto del tribunale civile di Milano, e, quindi, per il periodo dal 20 dicembre 1994 al 19 giugno 1995;

3) la corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è prorogata dal 20 giugno 1995 al 19 dicembre 1995.

I periodi, di cui ai precedenti punti 2 e 3 sono autorizzati, ove necessario, anche in deroga al limite massimo di fruizione dei trentasei mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge n 160/1988.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1995, è autorizzata la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla S.p.a. Ultravox Siena, con sede e stabilimento in Isola d'Arbia (Siena), per il periodo dal 28 marzo 1993 al 27 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati e dipendenti della società in esame, nonché ad esonerare l'azienda medesima dal versamento del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160, in quanto nel periodo interessato si trovava in amministrazione controllata (art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988).

Con decreto ministeriale 16 giugno 1995, è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, comprese le compagnie carenanti e ramo industriale di Genova, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, e per la durata dell'intera sospensione, così come disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, dall'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1990, n. 85, dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, dell'art 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 119, e dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 179

Con decreto ministeriale 16 giugno 1995, in favore dei 43 lavoratori interessati al programma di misure idonee a fronteggiare le eccedenze di cui al citato accordo del 7 luglio 1994, dipendenti dalla S.r.l. Cima costruzioni, con sede in Mantova e unità in Marmirolo (Mantova), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, dal 29 marzo 1994 al 28 settembre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è ulteriormente prorogata dal 29 settembre 1994 al 28 marzo 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Technoagest, con sede in Castel Romano (Roma) e unità in Castel Romano (Roma), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 16 giugno 1994 al 15 dicembre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è ulteriormente prorogata dal 16 dicembre 1994 al 15 giugno 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1995, è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° febbraio 1995 al 27 gennaio 1997, della ditta S.p.a. Edi.Me - Edizioni meridionali, con sede in Napoli e unità di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Roma e Salerno.

Parere comitato tecnico del 28 gennaio 1995: favorevole pensionamento.

Parere comitato tecnico dell'11 aprile 1995: favorevole estensione C.I.G.S.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edi.Me. - Edizioni meridionali, con sede in Napoli e unità di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Roma, Salerno, per il periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 luglio 1995.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Trafilerie di Sestri dal 29 dicembre 1994 Finarvedi iniziative industriali, con sede in Sestri Levante (Genova) e unità in Sestri Levante (Genova), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 5 luglio 1994 al 28 dicembre 1994.

La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1995:

1) è revocata, limitatamente al periodo dal 23 giugno 1994 al 4 aprile 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione del trattamento economico di mobilità, già autorizzata, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fox Europe, con sede ed unità produttiva in Milano, a decorrere dal 5 aprile 1994;

2) è autorizzata, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori, per il periodo dal 18 luglio 1994 al 17 gennaio 1995;

3) la corresponsione del trattamento di cui sopra, è ulteriormente prorogata dal 18 gennaio 1995 al 17 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1995:

1) è revocata, limitatamente al periodo dal 20 dicembre 1994 al 18 luglio 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione del trattamento economico di mobilità, già autorizzata, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Marelli motori, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) ed unità in Arzignano (Vicenza) e filiali di Vicenza e Firenze, a decorrere dal 19 luglio 1994;

2) è autorizzata, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori, a decorrere dalla data di ammissione alla procedura di concordato preventivo «cessio bonorum», con decreto del tribunale civile di Milano, e, quindi, per il periodo dal 20 dicembre 1994 al 19 giugno 1995;

3) la corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è prorogata dal 20 giugno 1995 al 19 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1995, è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 26 settembre 1994 al 25 settembre 1995, della ditta S.r.l. Telelombardia, con sede in Milano e unità di Milano.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telelombardia, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 26 settembre 1994 al 25 marzo 1995.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1995, è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° ottobre 1994 al 30 settembre 1995, della ditta S.r.l. Media graf, con sede in Noventa Padovana (Padova) e unità di Noventa Padovana (Padova).

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.r.l. Media graf, con sede in Noventa Padovana (Padova) e unità di Noventa Padovana (Padova), per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 31 marzo 1995.

La possibilità di beneficiare del trattamento disposto con il precedente comma è prorogata dal 1° aprile 1995 al 30 settembre 1995

Con decreto ministeriale 16 giugno 1995, è accertata la permanenza della condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° dicembre 1993 al 30 novembre 1994, della ditta S.r.l. Associated press Italia photo communications, con sede in Roma e unità di Milano e Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.r.l. Associated press Italia photo communications, con sede in Roma e unità Milano e Roma, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 30 novembre 1994.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1995, è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1996, della ditta società editrice La Ragione, con sede in Roma e unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società editrice La Ragione, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 1° settembre 1994 al 31 marzo 1995.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1995, è accertata la permanenza della condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 26 aprile 1994 al 25 aprile 1995, della ditta S.p.a. Editoriale stampa triestina, con sede in Trieste e unità di Trieste

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editoriale stampa triestina, con sede in Trieste e unità di Trieste, per il periodo dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è prorogata dal 26 ottobre 1994 al 25 aprile 1995.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Garbagnati Giacomo, con sede in Monza (Milano) e unità di Monza (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 9 maggio 1994 all'8 novembre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è ulteriormente prorogata dal 9 novembre 1994 all'8 maggio 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451

Con decreto ministeriale 16 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lamitel, con sede in Palermo e unità di Pisticci (Matera), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 18 novembre 1993 al 17 maggio 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è ulteriormente prorogata dal 18 maggio 1994 al 17 novembre 1994.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche Rino Berardi, con sede in Brescia e unità di Brescia, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 27 dicembre 1994 al 26 giugno 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è ulteriormente prorogata dal 27 giugno 1995 al 26 dicembre 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Etichette Italia S.p.a., con sede in Paderno Dugnano (Milano) e unità di Paderno Dugnano (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 9 novembre 1994 all'8 maggio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è ulteriormente prorogata dal 9 maggio 1995 all'8 novembre 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1995, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Linificio canapificio nazionale, con sede in Milano e unità di Frattamaggiore (Napoli), per il periodo dal 10 gennaio 1995 al 9 luglio 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è ulteriormente prorogata dal 10 luglio 1995 al 9 gennaio 1996.

Il trattamento di cui ai precedenti è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni di cui sopra, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.A.P.A., con sede in Napoli e unità nazionali, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 giugno 1994 al 25 dicembre 1994.

Il periodo di cui sopra è autorizzato — ove necessario — anche in deroga al limite massimo di fruizione dei trentasei mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

95A4985-95A4986

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 4 agosto 1995 il dott. Luigi Castrignanò è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agricola ACLI copertinese S. Maria ad Nives», con sede in Copertino (Lecce), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 22 giugno 1990, in sostituzione dell'avv. Italo Sgueglia, revocato.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1995 il decreto ministeriale 6 marzo 1992 con il quale la società cooperativa mista «Bologna salumi - Società cooperativa a responsabilità limitata» già «Salsamentari salumi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Giovanni in Persiceto (Bologna), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona della dott.ssa Laura Bianchi, è stato annullato a seguito della dichiarazione di fallimento in data 25 febbraio 1992 da parte del competente tribunale.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1995 il dott. Alberto Rimicci è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Alzaia - Società cooperativa di produzione e promozione culturale nelle arti visive a responsabilità limitata», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 12 marzo 1993, in sostituzione del dott. Annulli Aldo, revocato.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1995 il sig. Pizzuti Valerio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Fregelle», con sede in Pontecorvo (Frosinone), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 21 novembre 1969, in sostituzione della dott.ssa Franconetti Mazzola Adriana, revocata.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1995 il dott. Alessandro Giannetta è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Axa 86 - Soc coop. a r.l.», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 28 gennaio 1992 in sostituzione del dott. Domenico Oropallo, revocato.

95A5027-95A5047

Ricostituzione della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro

La commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro (prevista dall'art. 26 del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994) è ricostituita per un triennio con decreto ministeriale del 4 agosto 1995 che sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro.

95A5046

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Comunicati concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione delle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
730 AR	Macof di Bindi Carla	Monte San Savino
920 AR	I Toscanini di Borriello G. & C. S.n.c.	Arezzo
963 AR	Paturi oro di Turini R. & C. S.a.s.	Pergine Valdarno
990 AR	Bina oro di Tani Bina & C. S.n.c.	Arezzo
1085 AR	Metal Brookers S.r.l	Arezzo
1088 AR	Marcel Cané	Arezzo
1187 AR	Mercant Oro S.n.c. di Scapecchi Patrizio & C.	Arezzo
1222 AR	Fox S.r.l.	Monte San Savino
1249 AR	Original Gold S.r.l.	Civitella della Chiana
41 BZ	Mantovano Carlo	Bolzano
44 BZ	Die Goldschmiede des Platter Albrecht & Co S.a s	Merano
54 BZ	Turk Walter	Bolzano
55 BZ	Goldschmiede Atelier 55	Aldino
77 BZ	Gamper Erich	Merano
80 BZ	Rauss Giovanni	Bolzano

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	N punzoni
717 AR	Cent. Auro S.n.c. di Tori Maurizio e C.	Civitella Chiana	2
923 AR	Tempo S.r.l.	San Zeno	5

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati

Marchio	Ragione sociale	Sede
2724 AL	Fratelli Vaccaluzzo S.d.f.	San Salvatore M
980 AR	Ball S.n.c. di Corsini R. & C.	Arezzo
1165 AR	Andygold S.r.l.	Arezzo
1293 AR	Schiccherie S.r.l.	Arezzo
1361 AR	Metal System di Ghezzi Moreno & C. S.d.f	Monte S. Savino
166 GE	Bostol di Baracchi Bruno	Genova
11 SR	Anastasio Lucio	Siracusa
615 VI	Pileggi Giuseppe	Vicenza
781 VI	Zanon Giulio	Vicenza
1478 VI	Zalnor S.d.f. di Zaltron Vittorio e Nori Giuseppe	Montorso Vicentino
1656 VI	Ondea S.n.c. di Gottardo G.	Longare
2002 VI	Loris Mara S.d f. di De Meda Maurizia & Rigolon Loris	Vicenza

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione delle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio

Marchio	Ragione sociale	Sede	N punzoni smarriti
991 AR	Gold Italy 2000 S r l	Arezzo	1
1221 AR	Donnini Piero	Pergine Valdarno	1
272 NA	800 millesimi S.p.a	Napoli	6

95A4966

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di modifica del disciplinare di produzione relativo ai vini a denominazione di origine controllata Bianco Vergine Valdichiana.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Bianco Vergine Valdichiana» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 1° settembre 1972 e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1989 e decreto ministeriale 2 agosto 1993, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo — ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale — il testo modificato del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco Vergine Valdichiana»

Art 1

La denominazione di origine controllata «Bianco Vergine Valdichiana» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2

Il vino «Bianco Vergine Valdichiana» deve essere ottenuto dalle uve dei vitigni presenti nei vigneti nella proporzione appresso indicata:

trebbiano toscano, dal 60 all'80%;

altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati rispettivamente per le province di Arezzo e Siena, per la restante parte, purché ciascun vitigno preso singolarmente non superi il 10%.

In via transitoria e per un periodo di sei anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono ritenuti idonei a produrre il vino «Bianco Vergine Valdichiana» anche i vigneti aventi una base ampelografica difforme da quella prevista dai commi precedenti, purché detti vigneti siano stati iscritti all'albo, di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, alla data del 1° settembre 1993.

Art. 3.

La zona di produzione del vino «Bianco Vergine Valdichiana» comprende in parte il territorio dei seguenti comuni: Arezzo, Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano, Lucignano, Marciano, Monte San Savino, Civitella in Valdichiana, Sinalunga, Torrita di Siena, Chiusi e Montepulciano.

Tale zona è così delimitata:

in prossimità di Arezzo, in località La Mossa, al km 145 della strada statale n. 71, ha inizio la delimitazione del territorio del vino «Bianco Vergine Valdichiana». Da questo punto procede verso sud seguendo la suddetta statale e, dopo aver superato la confluenza (quota 281) con la strada statale n 75 per le località Olmo, Pieve a Quarto, Policiano, raggiunge Rigutino. Da Rigutino, verso nord-est, segue la strada per Pieve di Rigutino, quindi attraverso una mulattiera, passa per podere Rigutinelli, podere Sartiano, podere La Torre, quindi verso Villa Rada, quote 480, 526, poggio Sorbino, quote 430, 365 (Il Castello), giunge a Cozzano. Da Cozzano prosegue attraverso una rotabile prima ed una carreggiabile poi verso villa Apparita, quota 470 e Mammi. Da Mammi la linea di delimitazione prosegue attraverso una mulattiera fino a villa Ranco, da dove attraverso una rotabile, passa per Il Ceriolo, quota 534 e si immette in una mulattiera che conduce a Santa Margherita.

Da Santa Margherita (quota 295) passa per la mulattiera che conduce a colle Secco, quindi a Santa Cristina, Taragnaho, Caprile, Le Capanne, La Badiola, Il Toppo e Santo Stefano. Da Santo Stefano la delimitazione si dirige verso sud e, per quota 307, raggiunge, attraverso una carreggiabile, Pieve di Chio, Petreto, quota 314, casa Materna, quota 296, quota 285 ed Orzale. Da Orzale prosegue attraverso una mulattiera per Il Toppo, Pergognano, quote 299, 440, 576, 549, 581, 516, 459, 396 e 357, costeggia il fosso di Rostonchia fino a quota 309. Da qui prosegue per quota 332 e, attraverso una mulattiera, raggiunge Il Moro, villa di Pozzo, quote 501 e 523, monte Le Civitelle, quote 537, 496 e 449. Da quota 449 prosegue prima per una carrareccia e poi per una mulattiera e, passando vicino a quota 331, si immette nella carreggiabile di Quarantola e la discende fino a San Pietro. Da qui prosegue attraverso quota 382 per Cegliolo, quote 327, 386, 433 e 422, case Bocina, quote 441 e 439. I Cappuccini e quota 553. Da quota 553 si immette sulla carreggiabile che conduce per Maestà del Pianello, alla strada provinciale per Cortona.

La linea di delimitazione segue detta provinciale fino al bivio del Torreone, quindi se ne distacca e per quote 565 e 510, attraverso una carreggiabile, giunge a Teccognano, quindi per quote 359 e 438, attraverso una mulattiera, giunge a Volpaia, prosegue per la stessa mulattiera fino al mulino a vento, quindi per quote 362 e 502 giunge a Bulciana di Sotto da questo vocabolo, la delimitazione si immette nel rio del Bagno e per quota 330 giunge alla confluenza di detto rio con il fosso del Trebbio e risale per quest'ultimo fino al podere Le Bruciate, quindi per una mulattiera raggiunge Gagliana, quota 542, casa Montanare quota 518 ed incontra la strada provinciale Cortona-Umbertide, che segue fino al ponte sul torrente Esse.

Da qui si sovrappone ai confini fra la provincia di Arezzo e quella di Perugia e li segue, attraverso la località Borghetto Ferretto, fino al podere Marella. Dal Podere Marella segue il confine provinciale fra Siena e Perugia, in direzione sud-ovest, fino all'incrocio del confine suddetto con la strada che da Castiglion del Lago conduce ad Acquaviva, segue questa strada in direzione del podere Sant'Adele e prima di raggiungere quest'ultimo, sul ponte (quota 251) che attraversa il canale maestro della Chiana, si sovrappone alla sponda destra di questo fino alla località La Casetta (quota 250), di qui piega verso sud-ovest lungo la scarpata della Colmatella fino a raggiungere, a quota 251, la strada interpoderale della Colmata del Lago II che segue verso sud sino ad incrociare il confine comunale tra Chiusi e Montepulciano; segue quindi il limite di confine verso est sino a raggiungere il torrente Parce, risale il medesimo fino ad incrociare la strada che, in direzione nord-ovest, raggiunge il confine provinciale, in prossimità della chiesa della Madonna del Popolino.

La linea di delimitazione segue quindi il confine provinciale verso sud fino ad incrociare la strada che conduce a Porto, in prossimità del podere Passo alle Querce, quindi prosegue verso ovest, lungo la strada suddetta fino ad incontrare la ferrovia Chiusi-Siena. Segue verso nord-ovest la linea ferroviaria suddetta, passando per la stazione di Montepulciano, di Piano, fino al sottopassaggio delle Caselle (quota 267); da qui la delimitazione si riporta sulla strada che conduce da Torrita di Siena a Sinalunga, sino al ponte sul fosso Doccia (quota 268).

Da questo punto prosegue verso est seguendo il suddetto fosso Doccia fino alla confluenza di questi con il torrente Foenna, quindi segue il torrente Foenna sino al ponte Nero (quota 257) sulla provinciale Bettolle-Torrita di Siena, proseguendo per detta provinciale verso nord, fino a Case Nuove, passando per Bettolle e casa Marchi. Da Case Nuove raggiunge la stazione di Foiano, passando per la strada che tocca la quota 253, seguendo poi la ferrovia fino a Porti (quota 258). Prosegue per la strada comunale, raggiunge la stazione di Monte San Savino e, seguendo la ferrovia, si arriva al bivio con la strada che da Civitella porta ad Alberolo (quota 284). Da quota 284, seguendo sempre la stessa strada si passa per Doma, Cagiolo, Madonna di Mercatale, Malfiano, casa Lota, podere Gratene fino a Colmo sulla strada statale n 69, Arezzo-Montevarchi. La linea di delimitazione segue la strada statale n. 69, passa per Indicatore e, da qui, si sposta sulla provinciale per Chiani, San Giuliano, ponte alla Nave, quote 246 e 250, Le Fosse e casa Bagnaia, fino a raggiungere il km 145 della strada statale n. 71, punto di partenza della delimitazione.

All'interno di tale delimitazione viene esclusa dalla zona di produzione l'area delimitata come appresso:

a nord, partendo dal podere La Fornace in prossimità del canale maestro della Chiana, la linea di delimitazione discende verso sud lungo la strada che, passando per c.lo idraulico (quota 245), e podere di Montagnano, raggiunge quota 246 in prossimità del podere Viallesi. Da quota 246 prosegue verso sud fino a raggiungere rio del Basso, quindi, in direzione ovest, prende la strada verso Cesa e prima di raggiungere il centro abitato devia verso sud lungo la strada che, incrociando il rio della Pescaia (quota 248), prosegue fino al podere del Terchio, da dove, in direzione sud-ovest, raggiunge, lungo la strada, la località Le Sei Vie in prossimità del km 12 della strada statale n. 357, e prosegue, su detta statale, in direzione sud, fino in prossimità del km 16 (quota 251).

Da qui, verso est, per il rio Quaranta, raggiunge il rio della Fossetta, che discende in direzione sud, fino ad incrociare il torrente Esse (in prossimità della quota 255) e, quindi, lungo il corso d'acqua che attraversa la località Colmata, raggiunge in direzione sud-est il canale maestro della Chiana a quota 246. Da quota 246 prosegue verso sud-est lungo il canale maestro della Chiana fino al podere La Croce, quota 253, quindi verso sud-est lungo la strada che porta a Valiano e, prima di giungere a quota 260, prende la strada che, in direzione nord, passa per il podere Santa Giuseppina proseguendo per la medesima (quote 251, 250, 253 e 251) fino in prossimità del ponte di Cignano e proseguendo sul Reglia allacciante di destra, risale verso nord fino ad arrivare a quota 252, in prossimità del Vuotabotte dello Strozzo. Prende quindi la strada che passa per quota 251, costeggia i Pratoni fino al podere Fonti (quota 244), piega verso nord-ovest fino a raggiungere il ponte del Rondò, quindi seguendo il canale Montecchio prosegue verso nord fino a quota 244, piega verso est lungo la strada che conduce il podere Cesaroni Venanzi, e poi verso nord lungo la via che porta alla località Ginestra, passando per le quote 249, 246 e 247, questa ultima sulla strada per Manciano. Prosegue quindi verso ovest e prima di raggiungere il canale Maestro piega verso nord, lungo la via di mezzo, passando per le quote 243, 244, 245 e 244.

Da quota 244 la linea di delimitazione prosegue in direzione nord attraverso le quote 243 e 245 e, lungo la strada che costeggia il podere Selva ed il podere Giannini, prosegue fino a quota 243. Superata la quota 243, raggiunge, seguendo la strada, il canale maestro della Chiana, che attraversa all'altezza del podere La Fornace per ricongiungersi al punto di inizio della delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Bianco Vergine Valdichiana» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alla uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità e di pregio.

Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni di giacitura ed orientamento adatti, con esclusione di quelli di fondovalle, particolarmente umidi.

I sesti di impianto, che per i nuovi impianti e reimpianti dovranno prevedere almeno 2.500 ceppi per ettaro, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a valorizzare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Bianco Vergine Valdichiana» non deve essere superiore a quintali 110 per ettaro di coltura specializzata

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro della coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite e comunque non deve essere superiore a kg 6 per ceppo.

La regione Toscana annualmente, prima della vendemmia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni professionali di categoria e tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura, può fissare una produzione massima per ettaro avente diritto alla denominazione di origine inferiore a quella stabilita dal presente disciplinare di produzione, dandone comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

I quantitativi eccedenti i limiti massimi di cui ai precedenti quinto ed ottavo comma del presente articolo, se ne hanno i requisiti, potranno essere presi in carico per la produzione di vino da tavola.

Le uve destinate alla produzione dei vini «Bianco Vergine Valdichiana» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo naturale del 9,5%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di spumantizzazione devono essere effettuate nella zona delimitata al precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se solo in parte compresi nella zona di produzione.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva-vino superi il limite sopra indicato, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata, ma potrà, se ne ha i requisiti, essere presa in carico per la produzione di vino da tavola.

Nella vinificazione, che deve avvenire come d'uso in assenza delle vinacce, sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Per le eventuali operazioni di arricchimento, deve essere utilizzato unicamente mosto concentrato rettificato.

Il vino «Bianco Vergine Valdichiana» non può essere immesso al consumo prima del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino «Bianco Vergine Valdichiana» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino, anche con riflessi verdognoli;

odore: neutro, caratteristico, ricco di delicato e gradevole profumo;

sapore: asciutto, con lieve retrogusto di mandorla amara;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

La tipologia spumante, oltre a rispettare le normative vigenti in materia, dovrà avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo dell'11%.

È prevista inoltre l'estensione della denominazione di origine controllata anche al vino frizzante naturale il quale dovrà avere le identiche caratteristiche del vino bianco tranquillo con l'aggiunta al sapore della dizione: o leggermente amabile.

È facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali con proprio decreto, di modificare in annate eccezionalmente sfavorevoli, i limiti minimi previsti per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Bianco Vergine Valdichiana» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi riserva, superiore, extra, fine, scelto e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni socili, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22 aprile 1992

Art. 8

Chiunque produce. vende, pone in venduta o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Bianco Vergine Valdichiana», vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164

95A4989

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di modifica del disciplinare di produzione relativo ai vini a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino».

Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Moscadello di Montalcino» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 13 novembre 1984 e successivamente modificata con decreto ministeriale 2 agosto 1993, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo — ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale — il testo modificato del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di nuovo disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino»

Art. 1.

Descrizione della denominazione

La denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Tipologie di vino ammesse

Il vino doc «Moscadello di Montalcino» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti nell'ambito aziendale dal vitigno «Moscato bianco».

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la Provincia di Siena, fino ad un massimo del 15%.

Il vino doc «Moscadello di Montalcino» può essere prodotto nelle tipologie «Tranquillo», «Frizzante» e «Vendemmia Tardiva», alle condizioni previste dal presente disciplinare.

Art. 3.

Delimitazione della zona e albo

La zona di produzione delle uve comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Montalcino in provincia di Siena.

Sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'olbo dei vigneti previsto dall'art. 4 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti rispondenti alle caratteristiche previste dagli articoli 2 e 4, comunque atti a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.

I nuovi impianti ed i reimpianti possono essere iscritti all'albo a partire dal terzo anno successivo alla data di impianto, così come accertato con il verbale dell'organo competente.

La resa massima per ettaro consentita nei primi due anni di produzione non potrà superare la percentuale del 30% al terzo anno di vegetazione e del 70% al quarto anno di vegetazione rispetto al massimale di cui all'art. 4.

Art. 4.

Caratteristiche dei vigneti, resa uva ettaro gradazione minima naturale delle uve

Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.

In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: geocronologicamente attribuibili ad un intervallo di tempo che va dal cretaceo al pliocene e idonei a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative;

giacitura: collinare;

altitudine: non superiore ai 600 mt s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve;

densità di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino; per i nuovi impianti la densità minima dovrà essere di 3.000 piante per ettaro;

forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e dei vini;

pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.

La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro di vigneto in coltura specializzata, pari a Hl 65 in vino finito per i tipi «Tranquillo» e «Frizzante». Per il tipo «Vendemmia Tardiva» la produzione massima di uva parzialmente appassita, non deve essere superiore a q.li 50 per ettaro di vigneto in coltura specializzata, pari a Hl 22,5 in vino.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché comunque la produzione totale per ettaro non superi del 20% i limiti indicati. Tale esubero della resa non potrà essere commercializzato come vino a denominazione di origine controllata.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» devono essere prese in carico separatamente sui registri obbligatori di cantina e devono essere evidenziate separatamente nella denuncia annuale delle uve, secondo le diverse tipologie.

Le uve destinate alla vinificazione sottoposte, se necessario, a preventiva cernita, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10,0% per i tipi «Tranquillo» e «Frizzante». Le uve destinate alla produzione della tipologia «Vendemmia Tardiva» ammesse nelle condizioni richieste debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 14%.

La data di inizio della vendemmia delle uve destinate alla produzione del vino qualificato «Vendemmia Tardiva» decorre dal 1° ottobre.

Art. 5.

Norme per la vinificazione e conservazione

Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La presa di spuma per il tipo «Frizzante» deve avvenire solo attraverso fermentazione naturale.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 65% per i tipi «Tranquillo» e «Frizzante» e al 45% per il tipo «Vendemmia Tardiva».

Le operazioni di vinificazione, conservazione, affinamento e imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione definita all'art. 3.

Art. 6.

Caratteristiche del vino al consumo

I vini «Moscadello di Montalcino» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle caratteristiche di seguito esposte, secondo le diverse tipologie:

Tipologia «Tranquillo»:

colore: giallo paglierino;

odore: caratteristico, delicato, fresco e persistente;

sapore: aromatico, dolce, armonico, caratteristico dell'uva moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% di cui almeno un quarto ancora da svolgere;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 4,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Tipologia «Frizzante»:

colore: giallo paglierino tenue, con spuma fine e vivace;

odore: caratteristico, delicato, fresco e persistente;

sapore: aromatico, dolce, armonico, caratteristico dell'uva moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% di cui almeno un quarto ancora da svolgere;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 4,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Tipologia «Vendemmia Tardiva»:

colore: dal giallo paglierino al giallo dorato;

odore: caratteristico, delicato e persistente;

sapore: aromatico, dolce ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% di cui almeno 11,50% svolti e un minimo da svolgere di 3,50% in alcol potenziale;

acidità totale minima: 4 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Il vino «Moscadello di Montalcino» qualificato «Vendemmia Tardiva» deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno un anno, calcolato dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia e non può essere immesso al consumo prima del 1° gennaio del secondo anno successivo alla vendemmia.

Durante l'affinamento il vino può compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi freddi.

Art. 7.

Designazione e presentazione

I vini a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» possono essere immessi al consumo in bottiglie di una delle seguenti capacità: 0,375; 0,500; 0,750; 1,500.

Le bottiglie devono essere di vetro e chiuse con tappo di sughero.

Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio del vino.

Sulle bottiglie contenenti il vino «Moscadello di Montalcino» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

È vietato usare, insieme alla denominazione «Moscadello di Montalcino», qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «Extra», «Fine», «Scelto», «Selezionato», «Superiore», «Vecchio», «Riserva» e similari.

È consentito, in sede di designazione, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «Viticoltore» «Fattoria», «Tenuta», «Podere», «Cascina» ed altri termini similari, sono consentite in osservanza alle disposizioni CEE in materia.

È inoltre consentito l'uso di indicazioni toponomastiche che facciano riferimento a vigneti dai quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dalle norme in materia.

Nella designazione e presentazione in etichetta del vino «Moscadello di Montalcino» nei tipi «Frizzante» e «Vendemmia Tardiva», deve sempre figurare una delle dizioni «Frizzante» o «Vendemmia Tardiva», secondo il caso che ricorre, immediatamente al di sotto della dicitura denominazione di origine controllata. Tali dizioni devono essere riportate in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione «Moscadello di Montalcino».

95A4990

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del progetto di ristrutturazione del Monte dei Paschi di Siena

Con decreto dell'8 agosto 1995 del Ministro del tesoro è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dal Monte dei Paschi di Siena che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria in una costituenda società denominata «Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.», ad eccezione dei cespiti analiticamente indicati nel predetto progetto che rimarranno nel patrimonio dell'ente conferente;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Monte dei Paschi di Siena Istituto di diritto pubblico»;

la costituzione della società «Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.», con un capitale sociale di L. 2.000 miliardi, abilitata all'esercizio dell'attività bancaria;

l'adozione dello statuto della «Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.»;

la cessione delle n. 669.700 azioni ordinarie detenute dall'Ente Cassa di risparmio di Prato nella Cassa di risparmio di Prato S.p.a. alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. al prezzo unitario di L. 111.514 per un valore complessivo di L. 74,681 miliardi;

la fusione per incorporazione della Artasia S r.l., della Monte Paschi Leasing S.p.a., della Monte Paschi Factor S.p.a. e della Monte Paschi Partecipazioni S.p.a. nella Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.;

la costituzione da parte della Cassa di risparmio di Prato S.p.a. e dell'Ente Cassa di risparmio di Prato di una nuova banca, con un capitale sociale di L. 200 miliardi, abilitata all'esercizio dell'attività bancaria;

la fusione per incorporazione di ciò che residua della Cassa di risparmio di Prato S.p.a. nella Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.;

il conferimento delle aziende di Fontanafredda, Marinella e Chigi-Saracini nella Alma S.p.a. e la contestuale modifica dell'attività di quest'ultima per renderla strumentale all'attività del Gruppo Monte dei Paschi.

Il Monte dei Paschi di Siena, contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art 3 del citato decreto legislativo n. 356/1990, dovrà cessare l'esercizio dell'impresa bancaria.

I termini di cui alla direttiva del Ministro del tesoro del 28 giugno 1995 sono prorogati nei confronti del «Monte dei Paschi di Siena - Istituto di diritto pubblico» fino ad un anno dalla data del decreto che approva il descritto progetto di ristrutturazione.

Entro lo stesso termine l'art 6 dello statuto dell'ente conferente dovrà essere modificato con il richiamo a quanto disposto dall'art. 1, comma 7, della legge 30 luglio 1994, n. 474, in tema di criteri di diversificazione del rischio degli investimenti.

95A5044

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo dell'Alto Tirreno della Calabria (Verbicaro provincia di Cosenza), società cooperativa a responsabilità limitata, in Verbicaro.

Con decreto del Ministro del tesoro del 7 agosto 1995, la procedura di amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo dell'Alto Tirreno della Calabria (Verbicaro provincia di Cosenza), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Verbicaro, è stata prorogata, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo massimo di sei mesi.

95A5045

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 25 agosto 1995

Dollaro USA	1613,79
ECU	2052,10
Marco tedesco	1093,06
Franco francese	318,18
Lira sterlina	2490,88
Fiorino olandese	976,22
Franco belga	53,155
Peseta spagnola	12,825
Corona danese	281,91
Lira irlandese	2546,24
Dracma greca	6,818
Escudo portoghese	10,543
Dollaro canadese	1198,95
Yen giapponese	16,702
Franco svizzero	1327,13
Scellino austriaco	155,43
Corona norvegese	250,08
Corona svedese	220,66
Marco finlandese	369,03
Dollaro australiano	1199,85

95A5103

UNIVERSITÀ DI MACERATA

Vacanza di un posto di professore universitario di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Macerata è vacante un posto di professore universitario, di ruolo di prima fascia (settore scientifico-disciplinare: L09A «glottologia linguistica» per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

«glottologia».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A5051

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Scuola Internazionale è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottoelencata, alla cui copertura si intende provvedere mediante trasferimento:

settore scientifico disciplinare: A02A «analisi matematica», disciplina «analisi superiore».

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore della S.I.S.S.A entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, i trasferimenti dei professori chiamati, restano subordinati alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

95A5050

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a.s
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale — L. 357.000
- semestrale — L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale — L. 65.500
- semestrale — L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale — L. 200.000
- semestrale — L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale — L. 65.000
- semestrale — L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale — L. 199.500
- semestrale — L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale — L. 687.000
- semestrale — L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola. per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189